Un iscritto appena abilitato come Coordinatore della Sicurezza nei cantieri (CSP-CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/08, ci chiede se l'attestato conseguito possa dar luogo a esonero parziale o totale dal corso di formazione per esercitare il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. RSPP) aziendale.

La risposta merita un distinguo.

L'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce i crediti formativi per la frequenza dei corsi per la Sicurezza. In particolare, l'Allegato III dell'Accordo stabilisce che chi è in possesso dell'attestato di Coordinatore Sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è esonerato dalla frequenza di:

- Corso Modulo A di base di 28 ore per ASPP/RSPP
- Corso Modulo B comune di 48 ore per ASPP/RSPP
- Corso Modulo B-SP2 di 16 ore "Cave e costruzioni" per ASPP/RSPP

Chi ha frequentato il corso per Coordinatore da 120 ore e intende svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno dovrà perciò frequentare il <u>Corso Modulo C per Rspp di 24 ore</u> per RSPP. Superato l'esame finale e acquisito l'attestato del corso Modulo C di 24 ore si può esercitare il ruolo di RSPP nella maggior parte dei settori di attività, compreso l'edilizia e le estrazioni (cave).

Chi ha acquisito i Moduli per RSPP con il corso per Coordinatore Sicurezza da 120 ore e intende esercitare il ruolo di RSPP in particolari settori di attività dovrà frequentare:

- Corso Modulo B-SP1 "Agricoltura e Pesca" di 12 ore per ASPP/RSPP
- Corso Modulo B-SP3 "Sanità residenziale" di 12 ore per ASPP/RSPP
- Corso Modulo B-SP4 "Chimico e Petrolchimico" di 16 ore per ASPP/RSPP.

Per gli ingegneri, oltre a quanto sopra, occorre fare un'ulteriore precisazione. L'art. 32 comma 5 del citato D.Lgs. 81/08 prevede che "coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Pertanto è opinione di questa Commissione che gli ingegneri in possesso delle classi di laurea sopra citate siano comunque esonerati dalla frequenza dei moduli A e B del citato corso di formazione per RSPP indipendentemente dall'essere o meno in possesso dell'abilitazione al ruolo di CSP-CSE ed indipendentemente dal macrosettore aziendale. Sono comunque tenuti al possesso dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento relativo al modulo C del corso per RSPP citato